

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/922 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati. L'allegato II, parte 1, di detto regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori e loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche o le garanzie supplementari richieste a determinati paesi terzi.
- (2) L'Argentina e il Brasile sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco. I territori regionalizzati figurano nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come parti di questi paesi autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di determinati ungulati.
- (3) Quattro parti del territorio dell'Argentina sono elencate nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di determinati ungulati. Le date a decorrere dalle quali tali animali possono essere macellati per consentire l'introduzione delle loro carni fresche nell'Unione sono indicate come termini iniziali per ciascuna parte del territorio dell'Argentina. Per alcune di queste parti sono applicabili garanzie supplementari e condizioni specifiche allo scopo di eliminare determinati rischi per la salute animale legati all'introduzione delle carni fresche nell'Unione.
- (4) L'Argentina ha richiesto che venga aggiornato l'elenco di queste parti del suo territorio, al fine di accorpare determinate parti del suo territorio in base alle garanzie supplementari e alle condizioni specifiche applicabili o non applicabili a tali parti. Ciò dovrebbe rendere più chiara la regionalizzazione dell'Argentina. Dal momento che all'attuale regionalizzazione si applicano termini iniziali diversi, dovrebbe applicarsi l'ultimo termine iniziale delle parti che sono state accorpate. Poiché non tutte queste parti dell'Argentina sono autorizzate a introdurre carni fresche di ungulati non domestici in libertà oggetto del certificato «RUW», questo dovrebbe essere indicato in una nota a piè di pagina.
- (5) La zona di alta sorveglianza dell'Argentina, istituita lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, fa ora parte del territorio dell'Argentina riconosciuto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione ⁽³⁾. L'Argentina ha richiesto che tale zona sia autorizzata a introdurre carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici nell'Unione. Considerando che tale zona è riconosciuta come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che l'Argentina ha fornito sufficienti garanzie in materia di salute degli animali a sostegno della propria richiesta, la suddetta zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici nell'Unione con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti dell'Argentina indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽³⁾ <http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/>.

- (6) La zona di alta sorveglianza del Brasile, istituita lungo il confine con il Paraguay, fa ora parte del territorio del Brasile riconosciuto dall'OIE come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione ⁽¹⁾. Il Brasile ha richiesto che tale zona sia autorizzata a introdurre carni fresche di bovini domestici nell'Unione. Considerando che tale zona è riconosciuta come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che il Brasile ha fornito sufficienti garanzie in materia di salute degli animali a sostegno della propria richiesta, la suddetta zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre carni fresche di bovini domestici nell'Unione con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti del Brasile indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (8) Al fine di evitare perturbazioni per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati, è opportuno continuare ad autorizzare per un periodo transitorio i certificati veterinari che riportano l'indicazione del codice del territorio AR-4 rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 1° settembre 2016, l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dall'Argentina, accompagnate da un certificato veterinario per le carni fresche in cui è indicato il codice del territorio AR-4 conformemente all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua a essere autorizzata a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 1° agosto 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

⁽¹⁾ <http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/>.

ALLEGATO

L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato

1) La voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR — Argentina	AR-0	Tutto il paese		EQU				
	AR-1	Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (*), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4), parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-2), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (escluso il territorio incluso in AR-3).		BOV RUF RUW (*)	A	1		1° agosto 2010
	AR-2	Le province di: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,		BOV OVI RUW RUF				1° agosto 2008

	parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Pí-cun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17). parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avelaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada pro-vinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avelaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2).						
AR-3	Parte della provincia di Salta: la zona di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa (ex zona tampone di alta sorveglianza).	BOV RUF RUW	A	1			1° luglio 2016

(*) Per il «RUW»: a eccezione dei seguenti dipartimenti della provincia di Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar.»

2) La voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR — Brasile	BR-0	Tutto il paese	EQU				
	BR-1	Stato di Minas Gerais, Stato di Espírito Santo, Stato di Goiás, Stato di Mato Grosso, Stato del Rio Grande do Sul, Stato del Mato Grosso do Sul (escluso il territorio incluso in BR-4).	BOV	A e H	1		1° dicembre 2008
	BR-2	Stato di Santa Catarina	BOV	A e H	1		31 gennaio 2008
	BR-3	Stati di Paraná e São Paulo	BOV	A e H	1		1° agosto 2008
	BR-4	Parte dello Stato del Mato Grosso do Sul: la zona di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona dei comuni di Corumbá e Ladário (ex zona di alta sorveglianza)	BOV	A e H	1		1° luglio 2016»